



Comune Di Castrolibero

(Prov. di Cosenza)

REGOLAMENTO COMUNALE DEI SERVIZI DI TRASPORTO E MENSA SCOLASTICA

APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO N° 17 DEL 27.04.2007

MODIFICATO CON DELIBERE DI CONSIGLIO N° 04 DEL 03.04.2009 —
N° 43 DEL 26.05.2011- N° 37 DEL 26/11/2014

MODIFICA TARIFFE CON DELIBERA DI G.M N°66 DEL 30/07/2015

MODIFICA TARIFFE MENSA CON DELIBERA DI G.M. N.30 DEL 12/03/2024



TITOLO I NORME GENERALI

Articolo 1

I servizi di trasporto e mensa scolastica nella fascia di istruzione dalla scuola materna alla scuola primaria sono istituiti come intervento volto a concorrere all'effettiva attuazione del diritto allo studio, permettendo la frequenza scolastica degli alunni.

TITOLO II TRASPORTO SCOLASTICO

Articolo 2

L'Amministrazione Comunale organizza il servizio di trasporto scolastico per gli alunni residenti all'interno del territorio Comunale iscritti alla scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di I grado. Possono usufruire del servizio di trasporto scolastico gli alunni residenti nelle zone di confine del territorio del Comune di Castrolibero che frequentino una scuola ubicata nel territorio di Castrolibero, purché vi siano posti disponibili sugli scuolabus e rispettino il percorso già stabilito per le rispettive scuole di competenza.

Articolo 3

In caso di esubero di richieste rispetto alla disponibilità dei posti sui vari scuolabus, sarà redatta una graduatoria che terrà conto della seguente priorità: distanza abitazione - scuola.

Articolo 4

Come previsto, l'Amministrazione Comunale concorda le fermate degli scuolabus tenendo conto dei seguenti elementi;

1. localizzazione delle fermate ove si possono radunare più utenti;
2. distanza tra le fermate preferibilmente non inferiore a m.400; maggiore sicurezza possibile per i bambini e per la viabilità;
3. minimo intralcio al traffico.

Articolo 5

Il servizio di trasporto viene espletato per l'intero arco dell'anno scolastico, secondo il calendario stabilito dalle competenti autorità; viene sospeso durante le normali chiusure per festività, nonché in caso di elezioni o altre sospensioni delle attività didattiche.

Ogni inizio, posticipato o termine anticipato delle lezioni generalizzato a tutta la scolarità ed il conseguente arrivo o rientro anticipato degli alunni dovrà essere comunicato per tempo dalla scuola alle famiglie degli alunni e contestualmente agli uffici comunali competenti per permettere l'organizzazione del servizio con tali orari.

Articolo 6

Il servizio di trasporto scolastico oltre che da idoneo mezzo di trasporto in regola con le normative vigenti in materia, è composto dall'autista e da assistenti accompagnatrici sugli scuolabus per il trasporto degli alunni frequentanti la scuola materna e la scuola elementare, i quali assicurino:



1. che usufruiscano del trasporto i soli minori muniti di ticket;
2. che la salita e la discesa degli alunni dagli autobus avvenga in modo ordinato e senza incidenti;
3. che siano in particolare aiutati nelle suddette operazioni i bambini più piccoli o con maggiori difficoltà, che dovranno altresì per gli stessi motivi e quando ciò si dimostri necessario essere accompagnati sino all'ingresso del plesso scolastico; in tali casi la vigilanza sui passeggeri è temporaneamente svolta dall'autista in considerazione dello stazionamento del mezzo;
4. che gli autobus al termine delle lezioni non lascino le scuole prima dell'orario stabilito dopo le operazioni di salita e dopo aver fatto quanto necessario per verificare che tutti gli aventi diritto siano regolarmente presenti, così come dovrà assicurare che al termine del tragitto di andata la partenza dell'autobus avvenga dopo che gli alunni siano all'interno dell'ambito scolastico;
5. che tutti gli alunni occupino costantemente un posto a sedere;
6. che siano evitati comportamenti degli alunni da cui possano derivare danni sia agli stessi che ad altri alunni che a terzi o a cose;

Articolo 7

Le famiglie dei bambini che usufruiscono del trasporto scolastico concorrono alla copertura delle spese sostenute dall'Amministrazione Comunale, attraverso il pagamento di tariffe, la cui entità viene determinata dalla Giunta Comunale.

Le quote applicate sono uguali per tutti gli utenti residenti nel Comune di Castrolibero, divise in quattro fasce, rispettivamente a seconda che l'utilizzo del servizio venga effettuato da uno o più figli.

La tariffa dovuta dovrà essere versata mensilmente in modo anticipato. Gli importi delle rette saranno comunicati alle famiglie contestualmente alla consegna del modello ISEE.

TITOLO III MENSA SCOLASTICA

Articolo 8 è stato così integrato:

Il servizio di ristorazione scolastica è dato in concessione ad una ditta esterna, specializzata nel settore. Il servizio di mensa scolastica è finalizzato a favorire l'adempimento dell'obbligo scolastico e facilitare l'accesso e la frequenza dei cittadini al sistema scolastico e formativo, indipendentemente dalle loro condizioni economiche, familiari, sociali, psicofisiche e convinzioni religiose. I destinatari del servizio sono gli alunni iscritti alla scuola dell'infanzia del territorio Comunale.

<<Possono usufruire del servizio mensa anche gli alunni iscritti alla scuola primaria, per le classi che funzionano a tempo pieno, previa richiesta del Dirigente Scolastico.>>

Il Servizio di mensa scolastica è esteso anche ad alunni residenti al di fuori del territorio del Comune di Castrolibero frequentanti la scuola dell'infanzia nel Comune.

Articolo 9

L'iscrizione al servizio avviene a seguito della presentazione del modello ISEE presso gli uffici competenti del Comune. Con l'iscrizione al servizio la famiglia si impegna a rispettare il regolamento di mensa scolastica e ad accettare tutte le condizioni ed i modi previsti per il pagamento del servizio.

Articolo 10

In caso di violazione delle norme del presente regolamento o di compimento di azioni comportanti pericolo, danni e/o disagi all'operatività del servizio da parte dell'utenza, su segnalazione dei competenti organi scolastici, il Comune in accordo con questi ultimi e previa informazione agli esercenti la potestà o ai genitori affidatari, assume gli opportuni provvedimenti di tutela e di risarcimento.



Articolo 11

L'Ente in sede di approvazione del bilancio di previsione annuale, fissa la contribuzione a carico degli utenti a parziale copertura dei costi del servizio di mensa scolastica, mediante atto della Giunta Comunale, che ha facoltà di procedere nel corso dell'anno ad una rideterminazione in aumento delle tariffe del servizio di mensa qualora l'ente incontri difficoltà nella copertura dei relativi costi di gestione o viceversa in diminuzione. Gli importi delle rette saranno comunicati alle famiglie contestualmente all'iscrizione al servizio.

TITOLO

ESENZIONE O RIDUZIONE TARIFFE SERVIZI SCOLASTICI MENSA E TRASPORTO

Articolo 12

Hanno diritto alla riduzione o all'esenzione dal pagamento delle tariffe scolastiche gli alunni che usufruiscono dei servizi scolastici di mensa e trasporto organizzati a cura di questa Amministrazione Comunale, che siano in possesso dei seguenti requisiti:

- a) per il servizio mensa, che frequentino la scuola dell'infanzia nel territorio Comunale;
- b) per il servizio mensa, che frequentano la scuola primaria nel territorio Comunale;
- c) per il servizio trasporto, che frequentino la scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di I grado nel territorio Comunale e abbiano la residenza nello stesso;
- d) siano inseriti in famiglie anagrafiche il cui indicatore della situazione economica equivalente ISEE sia pari o inferiore ai limiti stabiliti dal presente regolamento.

Articolo 13

Le famiglie che intendono avvalersi delle agevolazioni tariffarie per il servizio di mensa e/o trasporto scolastico, esibendo l'attestazione ISEE (indicatore situazione economica equivalente) del nucleo familiare, relativa all'anno solare precedente a quello di presentazione della domanda. Qualora non venga presentata la documentazione di cui sopra l'utente è tenuto al pagamento della retta per intero.

Articolo 14 è stato così integrato:

<<per nuclei familiari composti da più di 4 (quattro) figli, è previsto il diritto all'esenzione del pagamento delle tariffe scolastiche inerenti il servizio di mensa>>.

<<per gli alunni diversamente abili, è previsto il diritto all'esenzione del pagamento delle tariffe scolastiche inerenti il servizio mensa>>.

Hanno diritto alla riduzione della tariffa Comunale da applicare per il servizio di mensa scolastica gli alunni frequentanti la scuola materna e gli alunni iscritti alla scuola primaria per le classi che funzionano a tempo pieno del Comune di Castrolibero, il cui indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) è il seguente:

1' fascia Reddito (ISEE) da 0 a € 2.000,00 ticket € 30,00

2' fascia Reddito (ISEE) da € 2.001,00 a € 7.000,00 ticket € 85,00

3' fascia Reddito (ISEE) da € 7.001,00 a € 13.000,00 ticket € 96,00

4' fascia Reddito (ISEE) oltre € 13.000,01 ticket € 102,00



Articolo 15 è stato così integrato:

<<per nuclei familiari composti da più di 4 (quattro) figli, è previsto il diritto all'esenzione del pagamento delle tariffe scolastiche inerenti il servizio di trasporto scolastico>>.

Hanno diritto alla riduzione della tariffa Comunale da applicare per il servizio di trasporto gli alunni appartenenti a famiglie residenti nel Comune di Castrolibero, il cui indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) è il seguente:

1' fascia Reddito (ISEE) da 0 a € 2.000,00 ticket ESENTI

2' fascia Reddito (ISEE) da € 2.001,00 a € 7.000,00 ticket € 20,00

3' fascia Reddito (ISEE) da € 7.001,00 a € 13.000,00 ticket € 30,00

4' fascia Reddito (ISEE) oltre € 13.000,01 ticket € 40,00

Per ogni figlio successivo al primo appartenente alla stessa famiglia spetta la riduzione del 40% delle misure tariffarie suddette;

Articolo 16

Il Comune si riserva il diritto di verificare la dichiarazione resa anche tramite la collaborazione con il Ministero delle Finanze al fine di valutare la veridicità delle stesse, secondo quanto previsto dall'art. 4 del D.Lgs. 109/98 e s.m.i..

Articolo 17

Il Comune si impegna alla verifica della qualità e della regolarità del servizio mensa e del servizio di trasporto scolastico avvalendosi eventualmente anche delle relazioni pervenute dalle apposite commissioni scolastiche.

Articolo 18

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, si fa rinvio alla vigente legislazione in materia.

Articolo 19

Il presente Regolamento entra in vigore ad avvenuta pubblicazione per 15 giorni naturali e consecutivi all'Albo Pretorio del Comune, ai sensi del Decreto Legislativo 267/2000.